

Roma, 21 novembre 2022

Prot. 347/2022/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Legge di conversione decreto Aiuti-ter – Indennità una tantum 150 euro***Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo, in allegato, il testo coordinato del decreto-legge 144/2022 (cd. Aiuti-ter) con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 175/2022, recante novità per i settori di nostro interesse in materia di comunicazione ai fini dell'accesso all'indennità una tantum da 150 euro nel mese di novembre e misure di sostegno a favore degli enti del Terzo settore per fronteggiare i rincari dei prezzi dell'energia.

Indennità una tantum 150 euro

L'art. 18, già nella precedente formulazione, prevedeva la corresponsione di un'indennità una tantum pari a 150 euro da erogare nel mese di novembre 2022, per il tramite dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile non eccedente l'importo di 1.538 euro nella competenza di novembre 2022.

Si ricorda che l'indennità è corrisposta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza e di non essere titolare:

- di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro;
- di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- di pensione o assegno sociale, o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- di trattamenti di accompagnamento alla pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.

Nel procedimento di conversione in legge del decreto 144/2022 è stato chiarito che **non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui sopra i dipendenti delle amministrazioni centrali o delle altre amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA** di cui all'articolo 11, comma 9 del D.L. n. 98/2011.

L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore è interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS, spetta una sola volta anche nel caso in cui i beneficiari siano titolari di più rapporti di lavoro, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Terzo settore

L'art. 8 prevede l'istituzione di due fondi appositi in favore degli enti del terzo settore per fare fronte all'aumento dei costi dell'energia.

Nello specifico, il comma 1 istituisce presso **il Ministero dell'economia e delle finanze** un fondo con dotazione di **120 milioni di euro** per fronteggiare i rincari del terzo trimestre dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo nel 2021, cui possono accedere gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 45, D.lgs. 117/2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmutazione (art. 54, D.lgs. 117/2017), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (D.lgs. 460/2017), iscritte nella relativa anagrafe e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità.

Il comma 2, invece, istituisce presso **il Ministero del lavoro e delle politiche sociali** un fondo con dotazione di **50 milioni di euro** per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all'incremento dei costi sostenuti in energia e gas naturale nei primi tre trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo del 2021, cui possono accedere **gli enti del terzo settore diversi dai soggetti di cui al comma 1 sopra elencati**.

Fraterni saluti,

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All: Testo DI 144/2022 coordinato con legge di conversione n 175/2022